



La Consulta riconosce la deducibilità dei costi, anche in misura percentuale forfettaria, relativi ai ricavi “occulti” accertati tramite prelevamenti bancari.

Recepimento da parte di Cassazione, Ord. n. 5586, 23 febbraio 2023.

La Commissione tributaria provinciale di Arezzo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, n. 2, “*nella parte in cui pone la presunzione per la quale i prelevamenti sul conto corrente, se non risultano dalle scritture contabili, sono considerati ricavi dell’imprenditore commerciale, salvo che ne sia indicato il beneficiario*”. Il giudice rimettente riteneva che la disposizione impugnata violasse i principi di cui agli artt. 3 e 53 Cost. laddove “*la giurisprudenza di legittimità non consente una deduzione automatica dei costi presuntivamente sostenuti per conseguire i ricavi ottenuti grazie alle somme prelevate senza giustificazione, anche qualora l’amministrazione finanziaria abbia operato un accertamento analitico-contabile*”.

In subordine e richiamando la sentenza della Consulta n. 228 del 2014, con cui è stata ritenuta fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all’estensione della presunzione in oggetto ai professionisti, il giudice *a quo* ha dedotto l’irragionevolezza della presunzione censurata laddove opera anche con riferimento agli imprenditori assoggettati a contabilità semplificata, non consentendo tale regime di individuare la natura, personale o professionale, delle spese sostenute con le somme prelevate.

Con la sentenza n. 10 del 31 gennaio 2023 la Corte costituzionale si è pronunciata in merito all’accertamento di maggiori ricavi sulla base dei prelevamenti bancari dell’imprenditore, assumendo una posizione coerente con i principi che governano il sistema tributario e, in particolare, con i

STUDI COLLEGATI
LINKED LAW FIRMS

ARGENTINA
Buenos Aires
Cordoba
Mendoza
Rosario
Salta

AUSTRIA
Wien

BRAZIL
São Paulo
Rio de Janeiro

CHILE
Santiago de Chile

CHINA
Beijing
Shanghai

COLOMBIA
Bogotá

CZECH REPUBLIC
Prague

ECUADOR
Quito

GREECE
Athens

INDIA
Mumbai
New Delhi

IRELAND

MÉJICO
Ciudad de Méjico

PANAMA
Ciudad de Panama

PERÙ
Lima

POLAND
Warszawa

UNITED KINGDOM
London

SWITZERLAND
Bern
Zurich

UKRAINA

URUGUAY
Montevideo

VENEZUELA
Caracas



principi di ragionevolezza e di capacità contributiva sanciti, rispettivamente, dagli articoli 3 e 53 della Costituzione.

La controversia principale nell'ambito della quale è sorta la questione di legittimità costituzionale è stata instaurata con la proposizione, innanzi al giudice rimettente, di un ricorso avverso l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate, all'esito della propria attività di verifica, accertava maggiori ricavi in base a prelevamenti e versamenti bancari non giustificati dal contribuente.

L'art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 600/1973 pone, infatti, una presunzione legale relativa secondo cui *“sono posti come ricavi”* che concorrono a determinare il reddito imponibile i prelevamenti ed i versamenti bancari, *“per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili”*, *“se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine”*, *“non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili”*. Tale norma presenta due profili: il primo attiene alla presunzione secondo cui i versamenti bancari non contabilizzati né dichiarati, dei quali il contribuente non abbia indicato il beneficiario, costituiscono ricavi *“occulti”* sottratti all'imposizione: tale meccanismo presuntivo è da ritenersi, come riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale, conforme all'*id quod plerumque accidit* e, pertanto, coerente con il canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.

Il secondo profilo, invece, attiene alla presunzione (anch'essa relativa), secondo cui anche i prelevamenti bancari non contabilizzati né dichiarati, e non giustificati dal contribuente, costituiscono maggiori ricavi, di pari importo, ai fini della determinazione del reddito imponibile. A ben vedere, tale profilo risulta costituito da una duplice presunzione: il legislatore ritiene infatti che siffatti prelievi siano compiuti al fine di sostenere costi *“occulti”* inerenti l'attività d'impresa e che quest'ultimi, a propria volta, producano ricavi (parimenti *“occulti”*) di pari importo. In relazione a tale



duplice meccanismo presuntivo il giudice *a quo* ha censurato, nei termini di cui *supra*, l'art. 32, comma 1, n. 2) D.P.R. 600/1973, in relazione ai principi di ragionevolezza e di capacità contributiva.

In merito ad analoga questione la Corte costituzionale si era già pronunciata con la sentenza n. 225 del 2005, resa, tuttavia, in relazione ad una fattispecie in cui veniva in rilievo un accertamento induttivo-extracontabile (o induttivo c.d. “puro”): la Consulta si è pronunciata nel senso dell'infondatezza della questione di costituzionalità in quanto ha ritenuto possibile fornire un'interpretazione adeguatrice della disposizione censurata. Nell'ambito dell'accertamento induttivo “puro”, infatti, stante l'inesistenza o la complessiva inattendibilità della contabilità, all'accertamento presuntivo dei ricavi deve sempre corrispondere la deduzione dei relativi costi anche in misura percentuale forfettaria. Peraltro, in tale ipotesi l'onere di determinare induttivamente i costi deducibili grava sulla stessa Amministrazione finanziaria.

Nel solco di quanto sancito nella citata sentenza n. 225 del 2005, la Corte costituzionale con la sentenza n. 10 del 2023 si è pronunciata nel senso dell'infondatezza della questione di costituzionalità sottoposta ritenendo possibile un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione impugnata. Quanto all'equiparazione dei prelevamenti bancari ai ricavi “occulti”, la Consulta ha affermato che *“la ragionevolezza (art.3, primo comma, Cost.) della presunzione legale, fondata su dati di esperienza generalizzati secondo l'id quod plerumque accidit ... e l'esigenza del rispetto della capacità contributiva ... richiedono che una accentuazione così marcata del favor per il fisco sia bilanciata da un regime della prova contraria da parte del contribuente, estesa a ogni presunzione semplice (art. 2729 del codice civile) e integrata dalla deducibilità del fatto notorio (art. 115, secondo comma, del codice di procedura civile)”*. In particolare, il giudice delle leggi ha dichiarato l'infondatezza della questione



sottopostale evidenziando che *“il contribuente [può] eccepire la incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall’ammontare dei prelievi non giustificati”*. Del resto, come già affermato nella sentenza n. 228 del 2014, la Consulta ha osservato che *“la presunzione fondata sui prelevamenti bancari è «congruente con il fisiologico andamento dell’attività imprenditoriale, il quale è caratterizzato dalla necessità di continui investimenti in beni e servizi in vista di futuri ricavi»”*.

La portata innovativa della pronuncia *de quo* risiede nell’estensione della suesposta interpretazione adeguatrice dell’art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 600/1973 anche alle ipotesi di accertamento “analitico-induttivo”. La Corte costituzionale ha pertanto affermato che *“da tale sistema deriverebbero esiti irragionevoli perché finirebbe per prevedere un trattamento più severo, quanto al regime della possibile prova contraria rispetto alla presunzione legale in esame, in danno del contribuente che ha tenuto una contabilità complessivamente attendibile”* e ne ha evidenziato il *“contrasto con il principio della capacità contributiva poiché, in mancanza di alcuna deduzione di costi, desumibile in via presuntiva, anche con riferimento alle “medie” elaborate dall’amministrazione finanziaria per il settore di riferimento, finirebbe per tassare, in parte, una ricchezza inesistente”*.

La Corte costituzionale ha dunque sancito che *“a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi “occulti”, scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore [può] sempre, anche in caso di accertamento analitico-induttivo, opporre la prova presuntiva contraria e in particolare [può] eccepire la “incidenza percentuale dei costi relativi che vanno, dunque, detratti dall’ammontare dei prelievi non giustificati””*.

La Consulta, infine, si è pronunciata nel senso della ragionevolezza e della legittimità costituzionale della duplice presunzione di cui all’art. 32 impugnato anche nell’ipotesi in cui l’imprenditore sia assoggettato ad un



regime di contabilità semplificata, in quanto quest'ultimo *“si caratterizza per le continue movimentazioni sul conto corrente dovute a un'attività nella quale, a differenza di quanto avviene per i lavoratori autonomi e professionisti, prevale, sul lavoro proprio dell'imprenditore, l'apparato organizzativo che lo sostiene”*.

All'interpretazione della Corte costituzionale si è allineata la Cassazione con l'Ordinanza n. 5586 del 23 febbraio 2023, che innova l'orientamento in materia di deducibilità dei costi relativi a maggiori ricavi collegati a prelevamenti bancari dell'imprenditore commerciale.

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione *“... per non avere la C.T.R. ritenuto che, in caso di accertamento ex art. 32 D.P.R. n. 600 del 1973 basato su indagini bancarie, devono essere riconosciuti, in conformità di un principio da considerarsi immanente al sistema tributario, i costi in deduzione dei maggiori ricavi accertati”*.

La cassazione, innovando il proprio orientamento interpretativo ha riconosciuto che *“alla stregua dell'interpretazione adeguatrice fornita dal giudice delle leggi, si rivela dunque errata la decisione nella parte in cui afferma che non è possibile riconoscere, in mancanza di idonea documentazione, una incidenza percentuale di costi presunti a fronte di maggiori ricavi”*. In particolare, *“a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi “occulti”, scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore [può] sempre, anche in caso di accertamento analitico-induttivo, opporre la prova presuntiva contraria e in particolare [può] eccepire la incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall'ammontare dei prelievi non giustificati”*.

Tale orientamento è stato confermato dalla Ordinanza n. 6874 dell'8 marzo 2023 resa in relazione ad analoga fattispecie. Leggesi, in tale pronuncia, che quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 10 del 2023



“... comporta il superamento di quella giurisprudenza costante, in materia di prova contraria incombente al contribuente per vincere la presunzione relativa di cui al citato art. 32 d.P.R. 600/73 ... secondo cui è onere del contribuente dimostrare la sussistenza di specifici costi ed oneri deducibili, fondata su concreti elementi di prova (Cass. n. 15161/2020), avvicinando il riconoscimento della detrazione dei costi, in relazione ai prelevamenti non giustificati, al regime forfettario proprio dell’induttivo puro”.

In conclusione, quanto alla presunzione di cui all’art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 600/1973, la posizione degli imprenditori la cui contabilità risulta complessivamente attendibile è stata equiparata a quella degli imprenditori che presentano una contabilità complessivamente inattendibile o, addirittura, assente. Il contribuente imprenditore può sempre opporre la prova presuntiva contraria e, in particolare, eccepire l’incidenza percentuale dei costi da dedurre dall’ammontare dei prelievi non giustificati.

a cura di

Lorenzo Mastromattei e Giovanni Moschetti